

**TRIBUNALE ORDINARIO di LODI****Sezione Civile**

Il Tribunale, riunito in composizione di:

dott. Elena Giuppi	Presidente
dott. Luisa Dalla Via	Giudice
dott. Francesca Varesano	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento **n. 297/2024 di opposizione a stato passivo ex art. 98 LF**, introdotto con ricorso da:

Parte_1 (C.F. C.F._1), rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Sipala presso il cui studio in Milano (20124 – MI), Via Pola n. 11 ha eletto domicilio;

-ricorrente in opposizione-

CONTRO

Controparte_1 - **n. 1/2023- Curatore Fallimentare dott. Controparte_2**
rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Benassi, al cui indirizzo PEC Email_1 ha eletto domicilio;

-resistente opposta-

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente in opposizione

IN VIA PRINCIPALE

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della proposta opposizione ed a modifica dello stato passivo del Controparte_1 dichiarato esecutivo con decreto del Giudice Delegato emesso il 12 gennaio 2024, accertare l'insussistenza delle motivazioni alla base dell'esclusione del credito del ricorrente Dott. Parte_1 e per l'effetto ammettere, in prededuzione, il credito vantato dal predetto ricorrente al passivo della procedura per l'importo di € 66.750,68 comprensivo di Iva 22% e Cassa previdenziale al 4%, al lordo della ritenuta d'acconto, oltre interessi legali di legge dalla data della debenza a quella del saldo effettivo.

IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di non riconoscere la prededuzione del credito del ricorrente, posto comunque l'accertamento dell'insussistenza delle

*motivazioni alla base dell'esclusione del credito del ricorrente Dott. **Parte_1** ammettere al privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., il credito vantato dal predetto ricorrente al passivo della procedura per l'importo di € 66.750,68 comprensivo di Iva 22% e Cassa previdenziale al 4%, al lordo della ritenuta d'acconto, oltre interessi legali di legge dalla data della debenza a quella del saldo effettivo*

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfettario spese generali 15% IVA e CPA accessori come per legge.

Per parte resistente

*a) Respingersi, per motivazioni indicate nei paragrafi che precedono, l'opposizione allo stato passivo e tutte le domande proposte dal dott. **Pt_1** in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando il provvedimento di esclusione del credito adottato dal Giudice Delegato al Fallimento in sede di accertamento del passivo.*

b) con vittoria delle spese di causa, oltre a Cpa, Iva e rimborso ex art. 2 comma 2 d.m. 55/2014.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO

1. Oggetto

Parte_1, nell'ambito della procedura fallimentare della società resistente opposta, ha chiesto di essere ammesso allo stato passivo del richiamato Fallimento per l'importo di € 66.750,68 oltre oneri di legge, in prededuzione o, in subordine, al privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. a fronte dell'attività svolta quale attestatore del concordato preventivo di **CP_1** revocato **Pt_2** 23 maggio 2023 ai sensi dell'art. 173 l.fall.

Con il progetto di stato passivo il Curatore ha proposto ed il Giudice delegato ha disposto l'esclusione del credito insinuato con le seguenti motivazioni "Il creditore istante è l'attestatore che ha sottoscritto la relazione ex art. 161 L.F., la sua successiva integrazione e la **Parte_3** Il creditore ha allegato la documentazione prodotta, le lettere di incarico sottoscritte, le fatture degli acconti percepiti e le fatture proforma del compenso da incassare. Il Curatore osserva, alla luce della sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della Corte d'Appello di Milano, che l'attestatore non ha espresso alcun tipo di valutazione in relazione alla nota di credito irricevibile da parte della **CP_3** e dei pagamenti anomali effettuati a favore della **CP_4** [...]. Inoltre, l'attestatore non ha espresso alcun tipo di valutazione in relazione all'applicazione del concordato fiscale e all'applicazione del gruppo IVA, risultate entrambe non applicabili nella formulazione del debitore. L'attestatore in data 10 gennaio 2023 ha rilasciato una comfort letter su una situazione contabile della **CP_1** al 30 novembre 2022, che il Tribunale ed il Commissario hanno reputato incompleta e non idonea a quantificare esattamente il risultato economico al 30

novembre 2022. Si precisa che nella situazione al 30 novembre 2022 depositata in Tribunale in data 10 gennaio 2023, non era stato indicato nessun credito e nessun ricavo per la Formazione 4.0 e gli advisor non hanno fornito al Tribunale ad al Commissario nessuna informazione preventiva su detta operazione, che il Tribunale e la Corte d'Appello hanno ritenuto operazione di natura straordinaria e quindi soggetta a preventiva autorizzazione. Alla luce di quanto confermato dalla Corte d'Appello, la quale ha confermato la revoca del concordato proprio a cause delle suddette carenze ed irregolarità, la documentazione prodotta dalla CP_1 evidenziava gravi criticità che avrebbero potuto indurre in errore il Commissario ed il Tribunale per l'ottenimento del cram down. In particolar modo, le eccezioni mosse dal Commissario in relazione alla situazione al 30 novembre 2022 avrebbero dovuto essere sollevate dall'attestatore.

Pertanto, anche alla luce degli acconti percepiti per complessivi euro 96.187,26, si propone l'esclusione dell'importo di euro 66.750,68. Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: Escluso l'importo di euro 66.750,68”.

A fronte dell'esclusione del credito Parte_1 ha, dunque, instaurato il presente giudizio di opposizione allegando le seguenti circostanze:

- la mancata pronuncia da parte del Tribunale sull'istanza ex art. 90 l.fall.;
- l'avvenuto adempimento da parte di Parte_1 al ruolo e ai compiti propri dell'attestatore, sia nell'ambito della relazione ex art. 161 l. fall. sia in relazione a quanto richiesto nella c.d. comfort letter;
- il mancato assolvimento da parte del Curatore all'onere della prova sullo stesso incombente in relazione all'eccezione di inesatto adempimento;
- l'esatto adempimento di Parte_1 alle obbligazioni sullo stesso gravanti e ciò in relazione ad ogni motivo di revoca del concordato preventivo.

Si è costituito con memoria difensiva il CP_1, contestando tutte le domande e le deduzioni avversarie perché infondate in fatto e in diritto e, in particolare, allegando:

- l'esatto adempimento da parte della procedura al proprio onere probatorio in relazione all'eccezione di inadempimento sollevata, in applicazione dei principi di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 1218 c.c.
- i singoli profili di inadempimento del professionista Parte_1 in relazione a ciascuna delle circostanze che hanno condotto alla revoca del concordato preventivo.

Assegnati ad entrambe le parti termini in replica alla difesa avversaria, e precisate le conclusioni, la causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione.

2. Sull'eccezione di mancato riscontro da parte del Giudice delegato all'istanza ex art. 90 l.fall.

Preliminarmente, parte opponente si duole di una contrazione del proprio diritto di difesa, per non avere il giudice delegato prima del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione, evaso l'istanza ex art. 90 l.fall. e ciò con potenziale compromissione del proprio diritto di difesa.

A tal riguardo occorre fin da subito rilevare che non compete a questo Tribunale, in questa sede, alcun sindacato sull'operato del Giudice delegato al quale un creditore abbia presentato istanza ex art. 90 l.fall., atteso che l'accesso al fascicolo fallimentare ed ai suoi atti è sottoposto a valutazione insindacabile del giudice delegato che, acquisito il parere del Curatore, valuta la sussistenza in capo al richiedente di uno specifico ed attuale interesse a prendere visione di specifici ed individuati atti e ciò con la finalità precipua di contemperare le esigenze del terzo con quelle di riservatezza proprie della procedura.

3. Sul riparto dell'onere della prova nel presente giudizio di opposizione

Parte opponente si duole, poi, del mancato assolvimento da parte del Curatore dell'onere della prova sullo stesso gravante in relazione alle doglianze di inadempimento sollevate nei confronti del creditore, per non avere adeguatamente provato i profili di negligenza ed inesatta esecuzione delle prestazioni.

A tal proposito, in punto di diritto, deve rilevarsi che – come correttamente sostenuto dalla Curatela con richiamo a precedenti della Suprema Corte (Cass. Sez.U, 13533/2001) – vertendosi in materia contrattuale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore può limitarsi ad allegarlo, mentre grava sul debitore della prestazione l'onere della prova della sua esecuzione e ciò, anche, laddove non sia eccepito l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento. Deve, dunque, ritenersi che il **CP_1** abbia adeguatamente assolto al proprio onere probatorio eccependo l'inesatto adempimento di **Parte_1** alle obbligazioni assunte quale attestatore nel concordato preventivo e ciò, in particolare, per non aver assolto con diligenza al proprio incarico di attestare la “veridicità dei dazi aziendali e la fattibilità del piano” a fronte dei rilievi che hanno, poi, condotto alla revoca ex art. 173 l.fall. del concordato preventivo e all'apertura della procedura fallimentare.

In particolare, la Curatela ha contestato al professionista 1) di non aver espresso alcuna valutazione in ordine alla ricevibilità o irricevibilità della nota di credito di **Controparte_3** 2) di non aver espresso alcuna valutazione in ordine ai pagamenti anomali effettuati dalla **CP_4** 3) di non aver espresso alcuna valutazione in relazione all'applicazione del consolidato fiscale e del gruppo IVA, 4) di non aver evidenziato l'incompletezza della situazione contabile al 30.11.2022 di **Con** per la quantificazione del risultato economico conseguito alla medesima data e 5) di non aver informato il Tribunale degli ingenti spese sostenute da **Con** per la formazione industria 4.0 “interfaccia uomo macchina”.

In conclusione, ed a prescindere dall'esame della natura di mezzi o di risultato dell'obbligazione professionale assunta da **Parte_1**, la Curatore ha contestato allo stesso specifici inadempimenti, tanto sotto il profilo della diligenza professionale che degli obblighi di informativa, la cui gravità – sempre ad avviso della curatela – costituirebbe ragione per cui negare l'ammissione del credito insinuato dal professionista, tenuto altresì conto degli acconti dallo stesso già percepiti in costanza di procedura concordataria.

La specificità dei rilievi sollevati dalla Curatela al creditore, richiamati i principi di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, conduce dunque a ritenere infondata l'eccezione sollevata dall'opponente alla difesa del **CP_1** in relazione al mancato assolvimento dell'onere della prova.

Spetta, infatti, al creditore insinuante fornire adeguata prova di aver adempiuto con esattezza alle obbligazioni sullo stesso gravanti in qualità di attestatore della procedura di concordato preventivo.

4. Sui motivi di esclusione del credito

Come richiamato nel precedente paragrafo, il Fallimento opposto ha negato a **Parte_1** l'ammissione del credito – tanto in prededuzione quanto al privilegio – per prestazioni professionali rese a favore della **Con** in concordato preventivo quale attestatore, a fronte delle criticità che hanno condotto alla revoca del concordato ex art. 173 l.fall. che l'attestatore, nell'assolvimento del proprio incarico, avrebbe invero dovuto a propria volta riscontrare.

Al fine di meglio comprendere il contesto in cui collocare i singoli profili di doglianza, occorre preliminarmente rilevare che, sottoposto al voto dei creditori il piano concordatario di **Con**, lo stesso non ha ottenuto le maggioranze necessarie per la sua approvazione, il Pubblico Ministero ha formulato istanza di fallimento e la società ha domandato l'applicazione del cram down ex art. 180 co.4 l.f. In seguito, il commissario giudiziale ha depositato una nota, seguita da relazione ex art. 173 l.fall., con la quale ha espresso una serie di valutazioni negative sui dati esposti da **Con** rilevando altresì specifici atti in fronte ai creditori che, ritenuti condivisibili dal Tribunale, hanno condotto alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo di **Con** e alla contestuale declaratoria di fallimento della società.

Il decreto adottato dal Tribunale di Lodi è stato, poi, confermato dalla Corte d'Appello di Milano che, rigettato il reclamo proposto da **Con**, ha condiviso le considerazioni svolte dal Tribunale di Lodi ritenendo atti in frode ai creditori:

- le anomalie relative al credito di imposta formazione 4.0. interfaccia uomo macchina da utilizzare con modello F24 per complessivi euro 229.304 da parte di **CP_1** a socio unico;
- la contabilizzazione nell'esercizio 2021 da parte di **CP_1** in concordato preventivo di una nota di credito irricevibile per l'importo complessivo di euro 778.186,69;

- i pagamenti anomali per complessivi euro 233.000,00 effettuati dalla CP_1 in concordato preventivo prima del deposito della domanda di concordato al fornitore CP_4
- l'errata contabilizzazione dei crediti per imposte anticipate per non corretta applicazione del consolidato fiscale, sia per CP_1 in concordato preventivo sia per CP_1 a socio unico, con indicazione per la CP_1 in concordato di un utile errato di euro 3.711,85 a fronte di una perdita effettiva di euro 317.791,15.

In questo contesto giuridico e fattuale si colloca l'attività professionale svolta da Parte_1, il quale ha assunto il ruolo di attestatore ex art. 161 comma 3 l.fall.

Ad avviso del creditore opponente, Parte_1 non sarebbe in alcun modo responsabile delle condotte in frode ai creditori contestate dalla Procedura alla società in concordato preventivo, né potrebbe ritenersi la sua prestazione professionale negligente e, dunque, non esattamente eseguita, a fronte del mancato rilievo delle condotte tenute da Con che hanno poi condotto alla revoca del concordato. Sostiene, infatti, l'opponente che non rientrando tali attività, né le indagini sui dati comunicati dalla società in concordato, nei doveri propri dell'attestatore, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla Curatore non potrebbe trovare accoglimento.

Ciò premesso, in punto di diritto occorre rilevare che ai sensi dell'art. 161 comma 3 l.f. il professionista deve attestare la *“veridicità dei dazi aziendali e la fattibilità del piano”*.

L'attestazione di veridicità dei dati aziendali ex art. 161 comma 3 l.fall., secondo quanto di recente sancito anche dalla Suprema Corte, *“non è un'attività asettica ed astratta, ma è calata in un contesto concordatario al cui interno è espressamente finalizzata a consentire ai creditori di avere una visione chiara, esaustiva ed affidabile dell'azienda – in modo da comprendere anche l'iter che ha portato l'imprenditore ad interpellarli sulla possibilità di concordare una risoluzione della crisi alternativa al fallimento – oltre che a fornire all'autorità giudiziaria tutti gli elementi necessari per esprimersi adeguatamente dapprima sulla ammissibilità e poi sulla omologabilità della domanda di concordato.*

Per consentire ai creditori un consapevole esercizio del diritto di voto, le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione al concordato preventivo non possono non riguardare anche gli accadimenti preconcorsuali che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal debitore, hanno determinato la consistenza patrimoniale della proposta concordataria (Cass. 15230/2023).

In quanto prodromica al cd. consenso informato dei creditori, l'attestazione di veridicità dei dati aziendali non può essere allora una asserzione anodina o ellittica, ma deve avere una portata esplicativa, con indicazione dei criteri ricostruttivi impiegati dall'attestatore, in una logica di esplicitazione e chiarimento di ogni verifica (confermativa o rettificativa) effettuata sui dati emersi

dalle scritture contabili e dai loro saldi, gli unici dati accessibili ai terzi prima del periodo concorsuale.

Lo stesso accesso all'istituto concordatario, anche solo in via prenotativa, ex art. 161, comma 6, l.fall., incide infatti sulla riservatezza dell'attività imprenditoriale e richiede una più ampia ostensione dei dati sulla situazione dell'impresa (si pensi agli «obblighi informativi periodici anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa» ex art. 161, comma 8, l.fall.) che deve essere ovviamente mediata, anche attraverso l'attività esplicativa dell'attestatore, per raggiungere l'obiettivo di una effettiva informazione dei creditori, funzionale alla decisione che gli stessi sono chiamati a prendere sulla proposta concordataria.

Decisione che, a differenza del sindacato giudiziale ammissivo e omologatorio, ben può involgere valutazioni personali, non solo di convenienza della proposta e di affidabilità del piano, ma anche di

soggettiva fiducia nel debitore, specie se imprenditore individuale (e finanche della sua "meritevolezza", per quanto espunta dal perimetro giurisdizionale), e va perciò sorretta da una "disclosure" esaustiva e non superficiale sulle condizioni dell'impresa. (...)

Più in generale, questa Corte ha ripetutamente chiarito che rilevano anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati (Cass. 12115/2022), dovendo essere fornita ai creditori ogni informazione su tutti gli elementi - anche solo potenzialmente - rilevanti (cfr. Cass. 20870/2021, 15013/2018, 17191/2014, 9050/2014), ai fini di una compiuta valutazione della proposta, della sua convenienza, delle probabilità di successo del piano e dei rischi ad esso correlati, senza che possa ammettersi una scelta selettiva ex ante, da parte del debitore e dell'attestatore, degli elementi ritenuti, in concreto, non decisivi". (così Cass. 36401 del 29/12/2023).

È chiaro, dunque, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte ai doveri professionali propri dell'attestatore, che lo stesso - affinché possa dirsi aver operato con adeguata diligenza professionale, ex art. 1176 comma 2, c.c. – sia chiamato ad esaminare e verificare compiutamente e approfonditamente i dati comunicategli dalla società, verificandone l'attendibilità anche alla luce degli accadimenti preconcorsuali e ciò per raggiungere l'obiettivo di una effettiva informazione dei creditori.

Un'acquisizione asettica e acritica dei dati comunicati dalla società deve, dunque, ritenersi essa stessa espressione di inadempimento dell'attestatore rispetto al dovere legale di attestazione della veridicità dei dati aziendali.

Costituisce, in conclusione, onere dell'attestatore, a fronte della ricezione da parte della società di dati inesatti, insufficienti o incompleti, contestare la circostanza, richiederne l'integrazione e, in via

di estremo subordine, in caso di mancata integrazione, valutare l'opportunità di rinunciare all'incarico ricevuto.

In difetto di tali ulteriori accertamenti ed approfondimenti che l'attestatore è chiamato ad effettuare, la mera circostanza che l'attestatore medesimo non fosse a conoscenza degli atti in frode posti in essere dalla società in concordato, né avesse il dovere giuridico di impedirli, non esclude l'addebitabilità allo stesso di profili di inadempimento al proprio incarico professionale tali da giustificare l'esclusione del credito dal passivo fallimentare.

Così ricostruiti, in punto di diritto, i doveri propri dell'attestatore, nel caso in esame questo Tribunale ritiene che, alla luce degli specifici profili di inadempimento sollevati dalla Curatela, il dott. **Parte_1** non abbia fornito *a contrario* prova di aver operato con adeguata diligenza professionale, non avendo rilevato e informato la procedura ed i suoi creditori in merito a tutte le anomalie che hanno poi condotto alla revoca del concordato e che avrebbero oggettivamente potuto essere rilevate, a fronte di una più approfondita e critica analisi dei dati trasmessi dalla società, così come effettuato dallo stesso Commissario sulla base della documentazione trasmessa dalla società a seguito di semplice richiesta.

Anomalie che, alla luce di quanto argomentato in punto di diritto dalla Suprema Corte di Cassazione, **Parte_1** avrebbe dovuto e potuto – tenuto conto delle proprie competenze professionali di dottore commercialista – rilevare.

In particolare, come argomentato tanto dal Tribunale di Lodi quanto dalla Corte d'Appello di Milano, dalle note di credito relative alla società **CP_4** sono emersi pagamenti anomali per importi elevati, effettuati poco prima della presentazione della domanda di concordato che **Parte_1** [...] non ha riscontrato ed esaminato nella propria relazione. Trattandosi di un rilevante atto di disposizione del patrimonio, in astratto suscettibile di revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f., avrebbe dovuto costituire già di per sé oggetto di esame. Tale esame, laddove condotto, avrebbe poi fatto emergere profili di dubbia attendibilità del pagamento, in quanto eseguito a favore di fornitore con sede in Roccasecca (FR) che dista circa 660 km dalla sede della **CP_1**, privo di PEC attiva, che non deposita bilanci dal 2011 e che persegue un oggetto sociale (commercio al minuto import ed export di autoveicoli e moto nuovi e usati e relativi accessori, agenzia disbrigo pratiche amministrative, agenzia per la vendita di veicoli nuovi e usati) che nulla ha a che vedere con la fornitura di legname, costituente oggetto delle forniture.

L'attestatore, poi, non ha rilevato alcuna criticità in relazione al consolidato fiscale, che è risultato invero inapplicabile in relazione all'anno fiscale 2021. In particolare, nel bilancio al 31.12.2022 della **Con**, al conto n. 314033 "Credito vs Erario" è stato indicato l'importo di € 405.748,00, mentre

nel passivo di stato patrimoniale al conto n. 609023 è stato indicato il “Debito verso la controllante” per € 405.748,00.

Tali importi scaturiscono dall’ipotesi di applicazione del consolidato fiscale dall’esercizio 2021, considerando come consolidante la ^{Con}, in quanto la perdita della IGE in concordato (esercizio 2021), pari a € 1.865.142,00, era stata parzialmente utilizzata per compensare l’utile fiscale dell’esercizio 2021 della ^{CP_1} a socio unico (€ 174.523,00) con una residua perdita utilizzabile pari ad € 1.690.619,00, che moltiplicata per il 24% evidenziava “Crediti per imposte anticipate” per € 405.748,00.

Tali conteggi e appostazioni non sono risultati corretti, in quanto la ^{Con} - in base alla dichiarazione Società di Capitali anno 2022, esercizio 2021, presentata con dichiarazione integrativa del 12.1.2023 - ha indicato che l’opzione per il consolidato fiscale avrebbe avuto effetto con l’esercizio 2022 e non dall’esercizio 2021. Le appostazioni contabili avrebbero dunque dovuto essere annullate e avrebbero dovuto essere presentate dichiarazioni integrative sia per ^{Con} in concordato sia per ^{Con} a socio unico, in quanto le compensazioni effettuate non erano fattibili. Ne è conseguito, poi, che nel bilancio al 31.12.2022 di IGE in concordato è stato indicato un utile d’esercizio di € 3.711,85, con l’indicazione nelle attività di stato patrimoniale al conto n. 314042 “Credito vs controllante” per € 769.137,00 (importo diverso dal debito indicato da IGE a socio unico pari ad € 405.748,00). Anche questa appostazione è risultata scorretta, in quanto trattasi di un credito per imposte anticipate e non di un credito nei confronti della società controllata: il consolidato fiscale avrebbe avuto effetto, come si è detto, dall’anno 2022 e quindi la perdita dell’anno 2021 di ^{Con} in concordato avrebbe dovuto essere utilizzata solo da detta società per ridurre eventuali utili futuri. Dunque, la perdita fiscale definitiva di ^{Con} in concordato sarebbe dovuta risultare pari ad € 1.865.142,00, in quanto non si poteva utilizzarla per compensare l’utile di € 174.523,00 di competenza di ^{Con} a socio unico e avrebbe dovuto condurre ad evidenziare una perdita d’esercizio di € 317.791,15 e non un utile di € 3.711,85 come indicato nel bilancio.

Anche in relazione a tale profilo ^{Parte_1} non ha riscontrato – come invece avrebbe dovuto e potuto – alcuna criticità, e ciò con evidenti ripercussioni sulle valutazioni di fattibilità del piano.

Analogamente dicasi per il mancato riscontro di evidenti anomalie relative al credito di imposta formazione 4.0. interfaccia uomo macchina da utilizzare con modello F24 per complessivi euro 229.304 da parte di ^{CP_1} a socio unico, di cui mai è stata data notizia agli organi della procedura sino alla presentazione del bilancio al 31.12.2022 inviato l’8.3.2023. Sul punto, come rilevato dal Tribunale di Lodi e dalla Corte d’Appello di Milano, vista l’importanza dei costi per la formazione del personale (€ 500.678,88) e l’estraneità degli stessi rispetto alle finalità

concordatarie, la ^{Con}, il suo professionista e anche l'attestatore, avrebbero dovuto informare il Tribunale, anche ai fini dell'autorizzazione ex art. 167 l.f.

Infine, ulteriori profili di negligenza dell'attestatore vanno ricondotti nel non aver rilevato l'irricevibilità della nota di credito n. 2 per € 637.857,94 di imponibile ed € 140.328,75 di Iva, per complessivi € 778.186,69 di ^{CP_3} che ricevuta da ^{Con} in data 26.8.2021 e registrata in contabilità, ha modificato il patrimonio netto della società in concordato riducendo non correttamente la perdita dell'anno 2021; nonché nell'aver rilasciato una *comfort letter* su una situazione contabile della ^{CP_1} al 30 novembre 2022 che il Tribunale e il Commissario hanno reputato incompleta e non idonea a quantificare esattamente il risultato economico al 30 novembre 2022, in quanto addirittura mancante delle fatture da ricevere, delle rimanenze finali e dei risconti attivi.

La molteplicità e la rilevanza, anche sotto il profilo strettamente economico, delle criticità non rilevate e comunicate dall'attestatore alla società e, in primis, alla Procedura concorsuale, tali da giustificare – lo si ribadisce – la revoca dell'ammissione di ^{Con} al concordato ai sensi dell'art. 173 l.fall. costituiscono certamente profili di grave inadempimento da parte dell'attestatore e sono tali da giustificare il rigetto della domanda di ammissione del credito professionale per complessivi € 66.750,68.

5. Sulle spese di lite

In applicazione del criterio della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di riferimento previsti dal D.M. 55/14, nella versione *ratione temporis* applicabile, tenuto conto del valore della domanda (da € 52.001,00 a € 260.000) per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta attività istruttoria.

P.Q.M.

il Tribunale di Lodi in composizione collegiale:

- **rigetta** l'opposizione proposta ^{Parte_1} e conferma, per l'effetto, il decreto di esecutività dello stato passivo impugnato del ^{Controparte_1} - n. 1/2023;
- **condanna** ^{Parte_1} a rifondere al ^{Controparte_1} - n. 1/2023 le spese processuali, che liquida in € 8.433,00 per onorari di avvocato, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a.

Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio dell'11.02.2025.

Il Giudice relatore

Dott.ssa Francesca Varesano

Il Presidente

Dott.ssa Elena Giuppi